PROGETTO DI LEGGE SULLA PROPRIETÀ LETTERARIA PRESENTATO ALLA CAMERA DEI PARI DI...

Félix Barthe

PROGETTO DI LEGGE

SULLA PROPRIETÀ LETTERARIA

PRESENTATO

ALLA CAMERA DEI PARI DI FRANCIA

DAL SIG. BARTHE

GUARDASIGILLI E MINISTRO DI GIUSTIZIA

Firenze
Al Gabinetto Scientifico-Letterario
di G. P. Vieusseux
—
1839

Signori Pari, il re ci ha ordinato di presentare alle vostre deliberazioni un progetto di legge sulla proprietà letteraria, frutto delle più lunghe meditazioni di commissioni numerose, del consiglio di stato e del governo del re. Quest'omaggio ai diritti del pensiero conviene ad un tempo in cui i lavori dello spirito esercitano tanto potere, e ad un governo che ha per principio di riconoscer questo potere, e d'onorarlo.

Ma, Signori, i sentimenti onde siamo tutti compresi a riguardo delle lettere, non possono essere le nostre sole guida nella discussione della legge che deve regolare le condizioni della proprietà letteraria. Molti interessi ci si parano innanzi, molti diritti si contrariano l'un l'altro, molte questioni si affacciano, e prima di tutte queste: V'è egli una proprietà letteraria? e cos'è ella?

Quando l'attenzione è richiamata su queste materie, quando veniamo alle considerazioni che ci fanno desiderare una legge a vantaggio degli scrittori, degli autori drammatici, degli artisti che onorano la patria e l'umanità, siamo colpiti in generale da un sol punto di vista. Noi osserviamo che uomini eccellenti, i quali formano la gloria d'un paese e d'un'epoca, lasciando in retaggio alla posterità de' tesori inapprezzabili, hanno sovente vis-

suto indigenti, a lasciato la povertà alla lor discendenza; mentre arricchivano quelli che facevan traffico delle opere loro. Allora ci sdegniamo di questa ingiustizia, e chiamiamo la legge in soccorso del genio disgraziato, in soccorso de' miserabili eredi d'un nome sterilmente illustre.

Ma qui, Signori, sorgono le difficoltà; e voi vedrete com esse si concatenano insieme. Prima di tutto può egli, il legislatore, rimediare al male che indichiamo, impedire, come dicono, che i nipoti di Corneille vadano mendicando alla porta del librajo, o alla soglia del teatro ove i capolavori di lui fanno l'orgoglio del pubblico e la fortuna della compagnia? Di fatto, lo scrittore ha potuto lasciar molti figli, i quali si son divisi l'eredità. Gli scritti di lui pervennero a un sol ramo della famiglia: gli altri, in conseguenza di divisioni, di perdite, di accidenti cadono nella povertà. Altra ipotesi: lo scrittore, vivendo, ha venduto al librajo il suo manoscritto, la sua famiglia è diseredata per sempre. Finalmente, egli ha lasciato de' creditori. La vedova, i figli veggono ancora passare in mani straniere il frutto de' di lui lavori, e restano diseredati di tutto, fuorchè della sua gloria.

Ecco dunque, un male senza rimedio. E d'altronde, se malgrado queste conseguenze inevitabili, voi pensaste di dover regolare la proprietà letteraria unicamente col codice civile, vale a dire, considerarla come qualunque altra eredità, derivante dai medesimi principii, posseduta cogli stessi titoli, ceduta, venduta, permutata, trasmessa di mano in mano secondo le medesime regole, non recheresta voi pregiudizio a quegl'interessi medesimi a' quali volete giovare? Gli scritti passando come un rampo, di famiglia in famiglia, d'erede in erede, avrebbero essi la stessa pubblicità? Chi potrebbe assicurarne la medesima diffusione? Non capiterebber essi presto in mani ignoranti o nemiche che gli lascerebbero perire; e non privereste voi, in questa guisa, gli eredi dell'uomo di lettere del bene che voi vi dolete di veder solo in suo possesso, ma il più prezioso di tutti, e il solo che sia trasmissibile di generazione in

generazione, divisibile senza termine, inerente al sangue, inseparabile dal nome, sorgente d'onore e però rischio di fortuna per chiunque lo porta, voglio dire il grido che leva una somma celebrità, lo splendore che gettano gli scritti illustri sopra i discendenti dello scrittore?

V'è di più; quand'anche si volessero applicare alla proprietà letteraria i caratteri della proprietà di diritto comune, non si potrebbe, perch'essa non è indefinitamente divisibile, ma bisogna che la resti ferma nelle medesime mani, e non può valersene che un solo degli aventi-diritto. Ella non s'adatta alle transazioni, perchè non può mai essere stabilita in un modo certo, perchè il suo valore cangia di tempo in tempo, e di confine a confine. Evidentemente le bisognerebbe un codice a parte.

Ma questo codice si dovrebb'egli fare in effetto? Ma questo principio della proprietà esclusiva degli eredi dell'autor primitivo, potrebb'egli essere stabilito? Non v'egli un altro interesse oltre quello dell'autore e de'suoi figli? Non v'è egli un altro diritto acquistato oltre il loro? Il libro appartien egli in realtà a loro soli? I versi di Racine possono esser forse la proprietà esclusiva d'una famiglia? Non son essi per quella di tutti noi? Non son essi diventati il bene di tutti coloro che li hanno ritenuti scolpiti nella memoria, e che avrebber potuto trasmetterseli, così come la poesia primitiva, di generazione in generazione e di popolo in popolo? I lavori de'grandi ingegni che rischiarano il mondo, che lo riformano, che lo costituiscono, non sono forse il patrimonio della società tutta intera? E non sarebb'egli assurdo che un erede fortunato o un creditor privilegiato, rivendicando questo diritto di usare, d'abusare, o di non usare, che è il carattere della proprietà, potesse a un tratto ritorre alla Francia e al mondo Descartes, Pascal, Montesquieu?

Manifestamente la proprietà letteraria ha questo carattere suo proprio, ch'ella è indivisa tra gli aventi diritto dell'autore e la società medesima, che accanto al diritto che taluni possono far valere, v'è il diritto universale di

godere; che quest' ultimo diritto ha dal suo lato la sanzione inevitabile del fatto; che il fatto sta per la società, ch' ella non può più esserne spogliata; che quando pur lo volesse e vi si adoprasse generosamente colle sue leggi, lo straniero in quella vece s'impossesserebbe del bene al quale ell' avrebbe rinunziato; che così il pubblico, una volta entrato in possesso, vi resta inevitabilmente e per sempre, mentre gli aventi-causa dell'autore, per continuare a valersene, per valersene sopra tutto essi soli, hanno bisogno dell' intervenzione dello Stato, dell' intervenzione, della volontà, del potere delle leggi.

Questi due diritti paralleli, ma di forza disuguale, sono inerenti alla natura delle cose

La più nobile facoltà dell' uomo, il pensiero, fuggitivo come la parola, suo naturale interprete, non acquista un'esistenza sicura che per mezzo delle arti. La scrittura, la matita, lo scarpello danno un corpo a ciò che non era che un' emanazione sfuggevole dell' intelligenza. Dal momento in cui l'opera immateriale trasformata in uno scritto, in un quadro, in una statua, in un pezzo di musica, è stata resa palpabile e messa nelle mani di tutti, si può dire che la non appartien più a colui che l' ha di suo concepito, la memoria se n' impadronisce, si ritiene, si ripete, si riproduce. Egli stesso l' ha voluto, e questo è quel che ha formato la sua reputazione e la sua gloria.

Di fatti lo scrittore, producendo, compisce una missione, egli parla perchè la sua voce sia ascoltata, scrive perchè essa giunga a tutti i luoghi e a tutti i tempi. Il successo sta nell' essere udito; questo è lo scopo al quale egli tende. L'attenzione pubblica che fa eco alla sua parola ne costituisce la forza e la virtù. Senza il pubblico, la proprietà letteraria non esisterebbe, vi sarebbe un freddo manoscritto, una reliquia manchevole e consumata come tutto il resto. Non v' è libro se non in quanto il grido del mondo, la luce, la pubblicità insomma lo fanno conoscere. Il poeta, lo storico, l' autore drammatico fanno lo scritto, il libro lo fa il pubblico.

Non è, dunque, il fatto soltanto dalla parte della società, essa ha pure un diritto reale. Adunque i due diritti si bilanciano giustamente. Quel dell'autore è assoluto, finch'egli non ha pubblicato; ed anche, sotto il punto di vista morale, quando si tratti d'insegnamenti utili agli uomini, si potrebbe disputare. Quel della società è diritto sovrano, fino dal giorno in cui la pubblicità comincia.

Così la proprietà letteraria non è una proprietà come l'altre, ella non può esser regolata unicamente colla legge civile, ma ha bisogno di regole a parte; e le sue condizioni non possono esser quelle del diritto comune. Si tratta di creare un diritto speciale, perchè, bisogna dirlo, la voce *proprietà* non si applica se non imperfettamente alla materia alla quale il legislatore deve dar norma. Lo scrittore, i suoi eredi, gli aventi-causa non sono in realtà proprietarii, perchè il carattere del diritto di proprietà è d'essere esclusivo, di non riconoscere diritto alcuno eguale, e tanto meno superiore. Qui lo scrittore è considerato, e dev'esserlo, come inventore.

È egli di fatto inventore dell'idea? Si potrebbe contrastare; non la forma del modo, delle proporzioni, della disposizione, dell'esecuzione, di tutto quello per cui l'idea, nuova o no, apparisce tale veramente alla maggior parte, fa sì ch'ella vi si stabilisca a questo titolo, vi fruttifichi, e serva al fine cui lo scrittore l'ha consacrata.

Accanto a questo vantaggio morale, intellettuale, generale, che è il diritto e il possesso della società, havvi un vantaggio positivo, materiale, pecuniario, che è il bene dello scrittore, bene troppo incompleto, troppo debol ristoro de' suoi sacrifizi, ricompensa di tante ore spese, che in tutt'altra occupazione sarebbe stata maggiore. La società deve almeno, in contraccambio di quel ch'ha ricevuto, prestargli la sua guarentigia per questa ricompensa. Agli altri inventori ella guarentisce per qualche anno il possesso esclusivo: che farà per questi? Gli altri inventori, a dir vero, han potuto trovare la macchina a vapore che cambia la faccia del mondo, la stampa che la

rischiara, la bussola che l'ingrandisce; ma queste son opere materiali. L'opera letteraria è di un genere superiore, la voce riconoscente del genere umano l'ha detto; la società farà dunque tutto quel ch'è in suo potere; essa terrà per giusto tutto ciò che sarà possibile. Non riconoscendo nello scrittore e ne'suoi aventi causa alcun diritto esclusivo che sul prodotto venale, lo assicurerà loro fino al punto in cui, riscontrando un altro diritto, il suo proprio e quel del pubblico intero, ella, senza apportare utilità allo scrittore della causa delle lettere, avrebbe a temere di mettere restrizioni ed ostacoli al libero possesso della produzione intellettuale, che è passata nel dominio del pubblico.

Tali sono, o Signori, i principii su'quali si fonda il progetto di legge che noi abbiamo l'onore di presentarvi. Con questi principii, conviene dirlo, è stato compiuto tutto quel che v'ha di legislativo all'estero su questa materia. Tra noi la legislazione attuale ha fermati e consacrati questi principii; e solo ci è sembrato che nella protezione accordata allo scrittore e all'artista, la non fosse andata tant'oltre quanto legittimamente ed utilmente poteva. Noi veniamo a domandarvi di far di più.

Le leggi su tal materia son nuove al mondo. Il paese che primo ha avuto governo costituzionale non rimonta, colla sua legislazione, al di là della regina Anna. Di fatto, la questione della proprietà letteraria non poteva avere dell'importanza che dopo la scoperta della stampa, nè poteva agitarsi che nel movimento delle istituzioni libere.

Quando nacque la stampa sorse un nuovo ramo di commercio in vantaggio dello spirito.

In quei primi tempi gli stampatori non si arrischiarono a pubblicare a conto proprio le opere nuove; gli autori non potevano farle stampare altro che a contanti: e siccome la maggior parte non ne avevano il mezzo, così molte opere rimasero inedite e perirono.

Questo stato di cose diede vita a una nuova industria. Tra scrittori e stampatori entraron di mezzo alcuni

che, sotto il nome di librai, comprarono dagli autori le opere, trattarono co' tipografi per istamparle, e così specularono su' prodotti riuniti dello spirito e dell' industria.

Da questo momento comincia realmente la proprietà utile degli autori.

La nostra antica legislazione l' aveva riconosciuta quant'era possibile in un governo in cui la pubblicità era, in qualche modo, di dominio regio, e non esisteva che per privilegio del re. I vantaggi assicurati agli scrittori furono affar di grazia non di giustizia. L' equità riconobbe ciò che oggi il diritto reclama. L' editto del 1777 stabilì così :

« Artic. 5. Ogni autore che otterrà in nome proprio il privilegio della sua opera, avrà il diritto di venderla in casa sua, senza che possa, sotto alcun pretesto, vendere o negoziare in altri libri, e godrà di tal privilegio per se e per i suoi perpetuamente, purch' e' non lo ceda ad alcun libraio; nel qual caso il privilegio, per il fatto solo della cessione, non dovrà che quanto la vita dell' autore ».

Il decreto del consiglio de 30 luglio 1778 confermò ed estese tal disposizione, dichiarando che ogni autore ch' abbia ottenuto in nome proprio il privilegio della sua opera, potrà non solo venderla in casa sua ai termini dell' Art. 5 dell' editto del 1777, ma ancora, ogni volta che vorrà, farla stampare a suo conto dal tale stampatore a suo piacimento, e venderla a conto proprio da quel libraio ch' e' vorrà, senza che i trattati o convenzioni ch' e' farà per istampare o esitare un' edizione della sua opera, abbiano ad esser reputati cessione del suo privilegio.

Il 10 Agosto 1779 il sig. Seguier avvocato generale, nel fare il rapporto di tal decreto al parlamento, s' esprimeva in questi termini :

« Fino al secolo XVII noi non troviamo nessuna disposizione, nessun decreto; in una parola, nessuna legge, nella quale la proprietà degli autori sia stata riconosciuta o contrastata: e' pare che la non fosse stata par messa in

problema . . . Nel secolo XVII si cominciò a sentire il diritto di proprietà degli autori, e fin da quando essi lo reclamarono, si conobbe che questa proprietà è incontrastabile; e non che esser disputata, prosegue il sig. Séguier, diremo meglio, ell'è oggi riconosciuta e consacrata.

E di già lo era stata espressamente con un decreto del 14 settembre 1761 che dichiarò insussistente l'opposizione che parecchi librai avevan fatta alla ricognizione del privilegio accordato alla signora De La Fontaine discendenti in linea retta del gran favoleggiatore, a cagion del loro diritto di proprietà sulle opere del loro avolo.

Essendo stati aboliti i privilegi dalla rivoluzione del 1789 quelli degli stampatori ebbero l'istessa sorte degli altri. Il diritto cominciò per gli autori.

La legge del 13 gennaio 1791 che dà ad ogni cittadino il diritto d'inalzare un teatro pubblico e di farvi rappresentare composizioni di ogni genere, dichiara che le opere degli autori morti da cinque anni e più, sono una proprietà pubblica; ma che l'opere degli autori viventi non potranno esser rappresentate sopra alcun teatro pubblico senza il consenso formale e in iscritto degli autori. La legge dispone, inoltre, che gli eredi o cessionarii degli autori saranno proprietarii delle loro opere per cinque anni, a contare dalla morte dell'autore.

La convenzione estese queste disposizioni, e col decreto del 19 luglio 1793 consacrò la proprietà letteraria in questi termini.

« Gli autori di scritti in qualsiasi genere, i compositori di musica, i pittori, i disegnatori che faranno incidere de'quadri o de'disegni, godranno a vita durante del diritto esclusivo di vendere, far vendere, distribuire le loro opere nel territorio della repubblica, e di cederne la proprietà o in tutto o in parte ». (Art. 1.º della legge).

L'Artic. 2.º della medesima legge estende il diritto degli eredi o cessionarii, a dieci anni dopo la morte degli autori.

Finalmente gli articoli seguenti ebbero per oggetto

d'impedire le contraffazioni, e ordinarono il deposito di due esemplari di ciascun' opera nuovamente pubblicata alla biblioteca o al gabinetto delle stampe, senza di che nessuno potrebb'essere ammesso a procedere contro i contraffattori.

Un decreto del 1.° germinale, anno 13, accordò lo stesso diritto dell'autore ai proprietarî per successione, o ad altro titolo, d'un' opera postuma.

Infine, il decreto del 5 febbraio 1810, contenente il regolamento riguardante stampatori e librai porta. Art. 39. « Il diritto di proprietà è guarentito all'autore e alla sua vedova durante la loro vita, se le convenzioni matrimoniali di questa gliene danno il diritto, e a'loro figli per vent'anni ». Artic. 40. « Gli autori nazionali o stranieri di qualsivoglia opera stampata o incisa, posson cedere i loro diritti a uno stampatore o a qualunqu'altra persona, che allora è sostituita in luogo e in vece loro tanto per essi che per i loro aventi causa, com'è detto all'articolo precedente ».

Una sentenza del consiglio di stato del 23 agosto 1811 dichiarò che il decreto del 1810 non portò alcuna innovazione ai diritti degli autori di opere drammatiche e dei compositori di musica, e che questi diritti dovevano esser regolati conforme le leggi anteriori al detto decreto del 5 febbraio 1810.

Tale è, o Signori, la legislazione che attualmente esiste, ella consacra il diritto esclusivo degli autori alla proprietà della loro opera, durante la loro vita e quella della loro vedova, se le convenzioni matrimoniali gliene danno il diritto, e la proroga per vent'anni dopo la loro morte a favore de' figli: gli altri eredi son rimasti sotto l'impero della legge del 1793, che non accorda loro il diritto di proprietà se non per dieci anni. Gli autori di scritti teatrali, e i compositori di musica sono nel medesimo caso.

Questa è la legislazione che ci siamo proposti di cambiare, rendendola più favorevole ai privati interessi, e

così promovendo un grand'interesse pubblico, l'amore e la propagazione delle lettere.

Fino dell'anno 1825 una deputazione composta di giureconsulti, di letterati, di dotti, fu incaricata di presentare un progetto di legge su questa materia. Ella s'adunò per la prima volta il 22 dicembre, e in diciotto sessioni prese a discuterla profondamente, e alla fine adottò, il 6 maggio 1826, un progetto di legge in quindici articoli, al quale il governo non diede, a quel tempo, alcun esito. I processi verbali di questa deputazione sono a stampa.

Questo progetto, lasciato da parte per più anni, divenne nuovamente, nel 1836, l'oggetto della sollecitudine del governo del re. Un onorevole membro di questa camera, allora ministro dell'interno, credette di dovere far ricominciare quel lavoro. Egli ne incaricò una nuova deputazione composta di dotti, di letterati, d'artisti d'ogni genere, di giureconsulti, sotto la presidenza del signor conte Filippo di Segur. Questa deputazione si adunò la prima volta il 4 novembre 1836, essa avea voluto da prima togliere di mezzo le questioni dei principii, e limitarsi alla revisione del progetto anteriormente preparato, ma la discussione ebbe ben presto suscitate tutte le questioni che s'erano presentate alla prima deputazione, ed essa fu astretta a pronunziare sulle tre questioni seguenti, cioè.

1.° Le opere pubblicate d'arti, di scienze, di lettere, devon'ell'esser considerate come una proprietà assoluta di cui l'autore abbia il diritto di conservare la libera disposizione?

2.° Questa proprietà è ella trasmissibile coi medesimi diritti nelle mani degli eredi dell'autore, o d'un cessionario qualunque?

3.° Questa proprietà dev'ella esser perpetua o temporaria?

I processi verbali delle due Commissioni offrono le gravi discussioni alle quali dettero materia tali questioni nel 1836; così come dieci anni innanzi. Fu senza esitare riconosciuto che qualunque opera di letteratura o d'arte,

essendo il prodotto del lavoro intellettuale dell'autore, un'emanazione del suo spirito, e in qualche modo l'uomo istesso, non si poteva contrastare all'autore il diritto di disporne. La Commissione, bisogna dirlo, opinò che tal diritto costituiva una vera proprietà, e ch'ell era la più intima, la più sacra, e quella che meritava maggiormente la protezione delle leggi, ma non dissimulò nell'istesso tempo che questa proprietà era d'un genere particolare, e che le regole del diritto comune non sono ad essa in verun modo applicabili.

Qualunque sia il principio, in tutti i modi si riconosce che bisogna guarantire all'autore il suo diritto a vita ducante.

La Commissione ha in seguito stabilito che gli eredi dell'autore devon godere del diritto medesimo ch'è a lui assicurato.

La soluzione delle due prime questioni, conformemente alla legislazione attuale, presentava meno difficoltà che non quella della terza, cioè, se questa proprietà dev'esser perpetua o temporaria.

La Commissione inclinava molto a considerare come perpetua una proprietà ch'essa aveva dichiarata la più intima, la più sacra, la più degna di protezione, ma l'esercizio di questo diritto di proprietà, diviso fra più eredi, presenta tanta difficoltà che la è stata costretta a modificare il principio stesso ch'ella avea proclamato.

Nel 1825 era stata proposta d'imporre una tassa sotto il nome di retribuzione proporzionale di pubblicazione, pagabile dagli editori sulla vendita degli esemplari, a somiglianza di quella che pagano i direttori di spettacoli agli autori drammatici.

Dopo l'estinzione degli eredi dell'autore, la tassa, (che in tal caso verrebbe ridotta alla metà di quel che si pagava all'autore o a' suoi eredi) sarebbe stata versata in una cassa apposita istituita a profitto delle lettere e delle arti, e da questa cassa si sarebbero tratti sussidi, pensioni e ricompense da distribuirsi ai letterati ed agli artisti.

Nel 1836 fu disteso un progetto che in sostanza portava che le opere d'un autore, immediatamente al momento della sua morte, diventano di pubblico dominio, e posson esser ristampate di pieno diritto, conformandosi alle leggi riguardanti i librai, col solo obbligo, per l'editore, di pagare agli eredi, o aventi diritto dell'autore, una somma eguale alla metà del prezzo di fabbrica. Oltre la difficoltà di bene ordinare tali prelevazioni, fu fatto osservare che mentre si assicuravano i diritti degli autori, bisognava ancora aver riguardo a quelli dei librai, che la tassa perpetua che si pretendeva d'imporre sarebbe ad essi funesta, e distruggerebbe un commercio la di cui bilancia coll'estero pende più di venti milioni in nostro favore, che sarebbe lo stesso che promuovere le contraffazioni, e che in ogni caso, tal misura avrebbe l'inconveniente di far rincarare i libri, d'impedire l'edizioni di lusso, e la ristampa di quelle opere, il cui smercio è lento e difficile.

Noi non facciamo che indicare, o Signori, delle proposizioni che, svolte e discusse con molta premura, non hanno portato ad altro risultamento che di riconoscere l'impossibilità d'assicurare perpetuamente il diritto di proprietà agli eredi degli autori.

In tal situazione non d'altro si trattava che di determinare la durata del privilegio che si assicurava agli eredi degli autori. La legge attuale lo stabilisce a vent'anni. Non bisogna dimenticarsi che lo scopo avuto in mira nel preparare il progetto di legge, è stato quel di migliorare la posizione delle famiglie de' letterati e degli artisti. La prolungazione del diritto sembra dunque dover esserne la conseguenza necessaria.

Una delle prime proposizioni che furon fatte, era di estendere tal privilegio a trent'anni. Questo limite coordinava la proprietà letteraria colle regole del diritto civile. Di fatti la durata di trent'anni non è ella il termine della più lunga prescrizione? Gli autori pigliano in prestito dal pubblico dominio la maggior parte dell'idee che mettono in opera. Il possesso trentenario sembra soddisfare a tutte le

esigenze. Fu risposto, che non si poteva armarsi d'un diritto eccettuativo, come la prescrizione, per spogliare gli eredi degli autori. Dall' acquistarsi la proprietà con trent' anni di possesso, si poteva egli conchiudere che la proprietà letteraria si dovesse perdere per un possesso della stessa durata? Nè più vero, nè più giusto era il voler applicare a questa proprietà le regole de' brevetti d'invenzione. Era lo stesso che confondere gli scrittori e gli artisti con gli artigiani, la riproduzione delle opere materiali coll' usurpazione del pensiero. Si poteva egli dire che l' autore dopo un certo tempo avesse abbandonato la sua opera al pubblico, in restituzione dell' idee ch' egli aveva ricevuto de' suoi predecessori? E in che mai il pubblico dominio è egli solidario del genio di ciascuno? La proprietà letteraria doveva esser prolungata quanto fosse possibile. È un diritto legittimo, non un privilegio arbitrario, solamente, questo diritto deve esser limitato dalla possibilità e dal pubblico interesse.

Una volta ammesso questo principio dalle due Commissioni, elleno domandano a sè stesse, se il privilegio si limiterebbe alla discendenza diretta, o s'estenderebbe alla linea collaterale; e se si restringerebbe alla durata della vita de' figli e de' nipoti dell' autore, o quella de' nipoti che hanno prestato assistenza filiale ad autori celebri; o se si preferisse la determinazione d' un certo numero d'anni che regolasse in un modo uniforme i diritti di tutte le famiglie.

Le Commissioni si fermano a quest' ultimo partito, ed ambedue adottano il termine di cinquant' anni dopo la morte dell'autore, per la durata del possesso de' suoi eredi od aventi-causa. Così, dopo aver proclamato la proprietà reale, elleno stesse l'abbandonano, dopo aver voluto procedere in virtù del diritto comune, erano costrette dalla natura delle cose ad allontanarsene: e tale è lo stato nel quale il gabinetto attuale ha trovato la quistione. Io me ne son occupato molto tempo e lunghe deliberazioni del consiglio di stato hanno eschiarato questa materia. Prima

d' esporre le disposizioni che noi vi presentiamo, non sarà forse inutile di dar qui un' occhiata alle disposizioni delle legislazioni straniere che regolano questa materia.

Una decisione del 23 settembre 1814, stabilisce nel Belgio il diritto esclusivo di fare stampare a d' esitare un'opera originale in favor dell autore a vita durante. La vedova e gli eredi di lui conservano il medesimo diritto finchè vivono, ma ogni diritto viene a cessare dopo l'estinzione della prima generaziona degli eredi dell autore.

A questa decisiona tenne dietro la legge del 25 genaio 1817 che stabilisce la durata del privilegio degli eredi per vent'anni dopo la morte dell' autore.

In Inghilterra la legislazione sulla proprietà letteraria si compone di tre atti Il primo, del 1710, assicurava all autore o al suo delegato, il diritto esclusivo per quattordici anni di stampare a ristampare le sue opere, coll'obbligo di consegnare nove esemplari al tempo della pubblicaziona, per diverse biblioteche.

Il secondo atto (del quarantesimo anno del regno di Giorgio III) porta a undici, invece di nove, il numero degli esemplari da darsi al governo, dichiarando tuttavia che gli autori o i loro delegati non saranno obbligati a dar questi esemplari nell' edizioni susseguenti alla prima, meno che quando vi si trovino delle addizioni o de' cambiamenti

Infine, un atto del 1814 porta a ventott' anni la durata del privilegio in favor dell' autore o del suo delegato; e se l' autore vivesse ancora dopo tal decorso di tempo, ne godarà per il rimanente di sua vita

In Alemagna la perpetuità del diritto era allora generalmente ammessa in Prussia e in Sassonia, mentre che nelle parti meridionali il diritto era limitato. Un atto recante della Dieta germanica ha dichiarato che le produzioni letterarie d' ogni genere, così come le opere d'arte, non potranno esser moltiplicate con qualunque sia mezzo meccanico, senza il consenso dell' autore o di colui al quale egli avrà ceduti i suoi diritti. Tal diritto passa agli eredi dell'autore o del suo cessionario, e dev'esser riconosciuto e protetto in

tutti gli stati della Confederazione, almeno per lo spazio di dieci anni. Questo minimo termine potrà esser prorogata, ma non al di là di vent'anni, in favore degli autori o editori di grandi opere le quali esigono forti sborsi; e atteso che la maggior parte degli stati confederati ha dichiarato che conveniva guarentire ai letterati ed agli editori, in tutto il territorio della Confederazione, un periodo di protezione più lungo di quello ch'è accordato come minimo termine, fu approvato che al principio dell'anno 1842, o più presto se bisogni, la Dieta germanica delibererà di nuovo e in comune intorno ad una prolungazione del tempo di protezione a vantaggio del pubblico, degli autori e del commercio.

La protezione da accordarsi alle opere drammatiche e musicali dev'esser l'oggetto d'una risoluzione a parte.

Dopo questa decisione fu fatta in Prussia una legge che regola, il più minutamente possibile, tutto ciò che è relativo ai diritti degli autori. Essa guarentisce loro il diritto esclusivo di pubblicazione a vita durante, e lo assicura ai loro eredi per trent'anni quanto ad opere letterarie, e per dieci anni solamente quanto ad opere d'arte e alla rappresentazione d'un'opera drammatica, letteraria o musicale sur un teatro.

In Russia, qualunque autore o traduttore d'un libro ha il diritto esclusivo per tutta la sua vita di attribuirne la pubblicazione e la vendita, siccome d'un bene giustamente acquistato, secondo che crede conveniente e di suo vantaggio. Lo stesso diritto appartiene a' suoi eredi legali per il corso di venticinque anni, a cominciare dal giorno della morte dell'autore.

La costituzione degli Stati-Uniti d'America dà al Congresso la facoltà d'incoraggiare il progresso delle scienze e dell'arti nobili, assicurando per un tempo determinato agli autori e inventori il diritto esclusivo de'loro scritti e della loro scoperte. Ultimamente in America e in Inghilterra si occupavano delle misure da prendersi per impedire la contraffazione de' libri.

Il Codice civile pubblicato a Torino proclama il principio di proprietà degli autori, la qual proprietà sarà regolata da delle leggi particolari.

Così, o Signori, in nessun luogo a nostra saputa è oggigiorno stabilita la perpetuità della proprietà letteraria. I diversi Stati da noi rammentati han consacrato il diritto degli autori durante la loro vita; ma ad eccezione degli Stati-Uniti o degli Stati Sardi, di cui non conosciamo le leggi particolari, il diritto degli autori non si limita esclusivamente alla durata della lor vita; e si estende per un tempo più o meno lungo in favore de' loro eredi. La maggior sua durata è in Prussia, anche maggiore che in Francia; ma in nessun paese ha ottenuto un possesso così prolungato come quello che a noi era proposto.

Il titolo 1.º riconosce nell'autore il diritto esclusivo di pubblicare, vita durante, le sue opere, o d'autorizzarne la pubblicazione in quel modo che a lui parrà, ed assicura questo stesso diritto per trent'anni alla sua vedova, a' suoi eredi od altri rappresentanti.

Il diritto del proprietario d'un'opera postuma, quel dello Stato sulle opere pubblicate per suo ordine o a sue spese, quel dell'accademie sulle loro pubblicazioni, finalmente quel dell'editore d'un'opera anonima, son regolati dall'istesso titolo.

La proprietà dell'opere teatrali, che forma il soggetto del titolo secondo, è in qualche maniera di due sorte. La società gode in due modi di tali opere: o colla rappresentazione o colla lettura. Pareva dunque giusto d'assicurare agli autori drammatici una doppia protezione. Il secondo titolo determina che nessun'opera potrà esser rappresentata sopr'alcun teatro senza il consenso dell'autore. Dopo la morte di lui qualunque teatro può rappresentar l'opera senza il consenso degli eredi, ma coll'obbligo di pagar loro quella retribuzione di cui avrebbe goduto l'autore durante la sua vita. Quanto alla pubblicità per via di stampa l'opere drammatiche devon esser considerate nella classe degli scritti; ed hanno assicurati tutti i privilegi stabiliti al titolo 1.º

Le stesse regole sono applicate alla proprietà delle produzioni dell' arti del disegno. Nondimeno, per una distinzione fondata su questo, che un disegno, un quadro, una statua, costituiscono, sotto certi riguardi, una proprietà differente da quella d' un' opera letteraria (poichè la pubblicazione, che è la riproduzione identica d' un' opera letteraria, non è mai, quanto all' opere d' arte, altro che una traduzione più o meno vicina all'originale), un paragrafo del titolo III dispone che in caso di vendita d' un' opera originale, il diritto esclusivo d' autorizzarne la riproduzione coll' incisione, o in qualunqu' altra maniera, passerà nel compratore.

Il titolo IV riguardante l'opere di musica, ne regola la pubblicazione co' principii del primo titolo, e l' esecuzione sur un teatro co' principii del titolo secondo.

Dopo aver determinato il diritto degli autori e de loro eredi, abbiam dovuto prevenire il caso in cui un' opera, per mancanza d' eredi, potrebbe ricadere allo stato.

Il titolo V decide che in nessun caso possa ricadere al R. Tesoro una successione di tal natura, e che l' erede naturale dell' autore è il pubblico. Ma nondimeno è bisognato salvare il diritto de creditori.

La legge del 21 Ottobre 1814 ordinava il deposito di due esemplari a stampe, incisioni, litografia, carte e opere di musica. L'esperienza ha dopo molto tempo dimostrato che tal numero è insufficiente. La nuova legge lo porta a cinque. L' interesse particolar del commercio voleva che fosse deposto al ministero un esemplare, il qual servisse a provare l' identità dell opera in caso di processo e di contraffazione. L' interesse comune vuole che un secondo esemplare sia consegnato alla Biblioteca reale, a questo vasto deposito ove tutti hanno il diritto d' andare ad attingere. Quanto agli altri tre esemplari, una disposizione amministrativa ne regolerà ulteriormente la distribuzione tra i nostri stabilimenti, conformemente alla natura ed ai bisogni del pubblico servizio. Questi due punti sono stabiliti nel titolo V del progetto di legge.

Alcune disposizioni contro a contraffazione sono il naturale compimento d'una legge sulla proprietà letteraria. Il titolo VII del progetto di legge punisce il delitto di contraffazione con una multa, e in caso di recidiva, coll'imprigionamento. Era questo il luogo da spiegare quel gran principio del diritto criminale: scegliere la pena la più conforme alla trasgressione e allo scopo del trasgressore. In questo caso v'è la cupidigia che fa commettere il delitto di contraffazione: la legge dovea farsi fiscale per reprimerlo. Il timor d'una multa alla quale si aggiungerebbero danni ed interessi ad arbitrio del giudice, impedirà un primo delitto. Le stesse pene perdurate, coll'aggiunta della prigione, impediranno la recidiva.

L'introduzione diretta, o per via di transito, de' libri francesi venienti dall'estero, è l'oggetto d'una particular sorveglianza determinata nell'articolo 22, ed ultimo del progetto di legge.

Tali sono, o Signori, i motivi e le disposizioni principali che la avrò l'onore di leggere alla camera. Questo progetto riassume i principii sparsi nella legislazione de' tempi anteriori, modificandoli secondo l'indole de' nostri. Egli riunisce per la prima volta, sotto lo stesso titolo, tutte le produzioni del pensiero che erano erano state l'oggetto di disposizioni speciali senza connessione tra loro. Infine noi confidiamo che sciolga tutte le difficoltà della materia, e che soddisfaccia a tutti gl'interessi che si riferiscono alla proprietà letteraria: guarentisce gli autori, a' quali assicura il prezzo de' propri lavori, gli eredi, che difende dall'indigenza; il commercio, cui protegge ad un tempo contro il ristagno e la frode, la società, alla quale, dopo un periodo di giusto tempo, rende il libero godimento di opere, sulle quali essa ha un diritto incontrastabile, e che sola il più delle volte ha ispirate.

Voi osserverete, o Signori, che la legge che deve regolare sì numerosi e sì considerevoli interessi, tratta di materie dipendenti da più dipartimenti. Così ell' è stata successivamente discusso da più ministerii; e l'esecuzione,

quanto alle disposizioni amministrative è sopra tutto devoluta al ministero dell' interno, quanto alle disposizioni penali, al ministero della giustizia. Nell'affidare al ministro dell'istruzione pubblica (nelle cui attribuzioni sono specialmente le lettere e le scienze) l'incarico di compilare la legge e di presentarla alle vostre deliberazioni, il governo del re ha voluto mostrare che la legge dev' esser soprattutto considerata dal lato degl' interessi scientifici e letterarii. Il suo scopo (e tutto deve tendere a quello), in ciò che riguarda tanto la contraffazione che la proprietà letteraria, il suo scopo è di confermare al genio nazionale tutte quelle guarentigie che possono secondarne gli sforzi e assicurarne i successi.

PROGETTO DI LEGGE

SULLA PROPRIETÀ LETTERARIA

Titolo Primo.

Del diritto degli autori su' loro scritti

Artic. I. Il diritto esclusivo di pubblicare un'opera o d'autorizzarne la pubblicazione colla stampa, coll'incisione, colla litografia, o in qualunque altro modo, è assicurato all'autore per tutta la sua vita.

II. Dopo la morte dell'autore, il diritto esclusivo di pubblicare un'opera, o di autorizzarne la pubblicazione, sussisterà per trent'anni a vantaggio della sua vedova, de' suoi eredi od altri rappresentanti; il tutto conformemente alle regole del diritto civile.

III. Il proprietario d'un'opera postuma, per diritto di successione o di qualunque altro titolo, godrà del diritto esclusivo di pubblicarla o di autorizzarne la pubblicazione per trent'anni, a contare dalla prima edizione dell'opera.

IV. L'autore potrà cedere il diritto esclusivo di pubblicare la sua opera, sì per tutto il tempo accordato dagli articoli come sopra, tanto a lui che a suoi rappresentanti, sì per un tempo più corto. In quest'ultimo caso, i suoi rappresentanti godranno di tal diritto per lo spazio di tempo non compreso nella disposizione da esso fatta.

V. Il diritto esclusivo dello Stato sulle opere pubblicate per suo ordine ed a sue spese sarà di trent'anni, a contare dall'intera pubblicazione dell'opera.

Quei delle Accademie e d'altre riunioni di dotti o di letterati, sopra le opere pubblicate in loro nome e per loro cura durerà trent'anni, a contare dalla pubblicazione del volume che compirà l'opera, ed a contare da ciascun volume per le raccolte di memorie su varii soggetti, o di scritti ch'hanno a formare la collezione.

Il diritto guarentito dagli articoli 1.° e 2.° agli autori ed a loro aventi-causa, quando si tratti di lavori ch'essi avranno somministrati alle accademie, non potrà farsi valere che conforme ai particolari regolamenti delle dette accademie. Il diritto esclusivo delle accademie su'dizionarii ch'esse avranno pubblicati, sarà di trent'anni, a contare dall'ultima edizione.

VI. L'editore d'un'opera anonima godrà per trent'anni del diritto esclusivo di pubblicazione.

Titolo Secondo

Delle opere drammatiche

VII. L'opere drammatiche degli autori viventi non potranno esser rappresentate sopr'alcun teatro senza il consenso de'respettivi autori. L'opera drammatiche postume non potranno esser rappresentate senza l'approvazione de' loro proprietarii. Il diritto di essi proprietarii durerà trent'anni, a contare dalla prima rappresentazione dell'opera.

VIII. Morto l'autore, e in mancanza di convenzioni fatte o con lui o co'suoi rappresentanti, ogni impresa teatrale debitamente autorizzata potrà farne rappresentar l'opera, coll obbligo di pagare alla vedova, agli eredi od altri rappresentanti dell'autore, una retribuzione eguale a quella che quest'ultimo percepiva al momento della sua morte. Il diritto a tal retribuzione durerà trent'anni a contare dalla morte dell'autore.

Quanto alla stampa dell'opere drammatiche, i diritti dell autore e quelli de' suoi rappresentanti saranno regolati conforme al titolo I della presente legge.

Titolo Terzo.

Delle produzioni delle arti di disegno.

IX. L'autore d'un disegno, d'un quadro, d'un'opera di scultura, d'architettura, o altra opera analoga, avrà solo il diritto di riprodurla e d'autorizzarne la riproduzione per mezzo dell'incisione, del conio, o in qualunqu'altra maniera.

Tal diritto durerà quanto la vita dell'autore. Dopo la sua morte, la vedova, gli eredi di lui od altri rappresentanti, ne godranno conforme alle regole stabilite nel titolo I della presente legge.

X. Gli autori dell'opere menzionate nell'articolo precedente, o i loro rappresentanti, potranno cedere il diritto che è loro guarentito, conservando nondimeno la proprietà della loro opera; ma in caso di vendita dell'opera originale, il diritto esclusivo d'autorizzarne la riproduzione per mezzo dell'incisione, del conio, o in qualunqu'altra maniera, passa nel compratore, a meno che non vi sia una stipulazione in contrario.

XI. Non si è fatta alcuna innovazione quanto alla proprietà de'disegni dei fabbricanti, la qual continuerà ad esser regolata da una legislazione particolare.

Titolo Quarto.

Delle opere di musica

XII. Gli autori d'opere musicali, e i loro rappresentanti o aventi-causa, godranno, quanto alla pubblicazione delle loro opere (qualunque sia il modo con cui si riproducano) dei diritti stabiliti dal titolo I della presente legge; e quanto all'esecuzione in un luogo pubblico, dei diritti stabiliti dal titolo II.

Titolo Quinto.

Disposizioni generali.

XIII. Nel caso che venissero a mancare eredi legittimi dei diritti che sono l'oggetto della presente legge, lo Stato non potrà subentrarvi, e la ristampa, pubblicazione o rappresentazione sarà libera senza pregiudizio del diritto de'creditori.

XIV. Il deposito prescritto dalla legge del 22 ottobre 1815, tanto per gli scritti stampati, che per incisioni, litografie, carte, opere di musica, e altri lavori che si riproducono col mezzo della tipografia, della litografia o del bulino, è stabilito di cinque esemplari, i quali saranno distribuiti come segue, cioè:

Un esemplare al ministero dell'interno, per l'oggetto della sorveglianza, e per provarne l'identità in materia di contraffazione.

Alla biblioteca reale un esemplare degli scritti stampati, il qual sarà in carta velina, quando una parte dell'edizione sarà eseguita su tal carta; un esemplare delle opere di musica, e due prove delle stampe, incisioni, litografie e carte, una delle quali avanti lettera o in colore, se ne saranno state tirate di questa specie. Gli altri esemplari delle opere depositate saranno distribuiti in uno de' pubblici stabilimenti, conforme sarà determinato da un regolamento d'amministrazione pubblica.

La ricevuta del deposito, che sarà rilasciata conforme ai regolamenti su tal materia, costituirà il titolo di proprietà all'autore o all'editore, per esser ammesso in giustizia a procedere contro le contraffazioni.

Titolo Sesto.

Disposizioni penali.

XV. Chiunque scientemente e a pregiudizio dei diritti garentiti dalla presente legge agli autori o a' loro eredi ed aventi-causa, avrà pubblicato, stampato, inciso

o riprodotto in tutto o in parte, opere e scritti di qualunque genere, disegni, pitture, sculture, composizioni musicali e altre produzioni dello spirito o delle arti, di già pubblicate o tuttora inedite, sarà reo di contraffazione.

XVI. Ogni contraffattore sarà condannato ad una multa di 100 a 2,000 franchi, a profitto dello Stato, ed a rifare al proprietario i danni e gl' interessi ad arbitrio del giudice, secondo il prezzo di vendita dell'edizione originale.

Se si tratta d'un'opera ancora inedita, i danni e gl' interessi saranno in arbitrio del giudice, secondo il prezzo di vendita dell'opere della stessa natura.

In caso di recidive, il contraffattore potrà esser punito colla carcere, non più che per un anno.

XVII. Chiunque avrà introdotto nel territorio francese esemplari d'edizioni d'opere pubblicate per la prima volta in Francia e contraffatte all'estero, sarà punito come nell'articolo precedente.

XVIII. Tutte le opere in lingua francese o straniera pubblicate per la prima volta all'estaro, non potranno esser ristampate in Francia vivente o morto l'autore, prima che sia spirato il termine stabilito ne' trattati, senza il consenso o dell'autore stesso o de suoi aventi diritto.

Qualunque ristampe delle dette opere in contravvenzione a questo divieto, sarà reputata contraffazione e punita colle medesime pene.

Questa disposizione sarà esclusivamente applicata a riguardo degli Stati che avranno assicurata la medesima guarentigia alle opere in lingua francese o straniera, pubblicate per la prima volta in Francia.

XIX. Chiunque avrà spacciata scientemente un'opera contraffatta sarà punito con una multa di 50 a 1,000 franchi, e condannato a rifar danni e interessi alla parte civile ad arbitrio del giudice, com'è detto nell'articolo 16.

In caso di recidiva, il reo oltre al risarcimento de'danni e degl'interessi, potrà esser punito colla carcere non più che per tre mesi.

XX. Nei casi contemplati ne' precedenti articoli, gli esemplari contraffatti e le tavole, forme o matrici, saranno confiscati.

La parte civile potrà domandare o che tali oggetti sien distrutti, o che sieno a lei consegnati per poi diffalcarsi nella indennizzazione.

XXI. Le trasgressioni alla presente legge saranno verificate *ex officio* dal ministero pubblico, dagli uffiziali di polizia ausiliari del procuratore del re, e dagl'impiegati alle dogane per gli oggetti venienti dall'estero.

XXII. Tutti i processi verbali di perquisizione o di sequestri fatti *ex officio*, o ad istanza della parte credentesi lesa, dovranno esser trasmessi dentro le ventiquattr' ore al procuratore del re, quando non sieno stati fatti da questo magistrato o da'suoi sostituti.

XXIII. I libri in lingua francese provenienti dall'estero, tanto in caso d'introduzione, che di transito, non potrann'esser presentati altro che alle dogane che saranno indicate da un ordine del re.

Tutti i libri in francese, la di cui proprietà è assicurata all'estero, o che sono un'edizione straniera d'opere francesi ricadute nel dominio pubblico, continueranno a godere del transito, e ne sarà ammessa l'introduzione, pagando i diritti stabiliti, e sotto la condizione di produrre un attestato d'origine quanto al titolo dell'opera, al luogo e alla data della stampa, al numero de'volumi, che dovranno esser cuciti o rilegati, e non potranno esser presentati in fogli sciolti.

Nel caso in cui i libri presentati fossero sospetti di contraffazione, ne sarà sospeso l'ingresso, e un esemplare di ciascuna delle dette opere sarà, col processo verbale, trasmesso al ministro dell'interno, affinchè, dopo la verificazione, poss'essere, da chi di diritto, ordinato il sequestro, se vi ha luogo.

PROGETTO
DI CONVOCARE TUTTI I LIBRAI D' ITALIA
IN UN CONGRESSO GENERALE

—

Art. estr. dagli Annali di Statistica di Milano
Fascicolo di Aprile 1836.

I principali libraj di Lipsia, di Francfort sul Meno, di Stutgarda, di Berlino, di Hannover han formato il progetto di convocare i libraj di tutta Europa in un congresso generale, che avrebbe lo scopo di provvedere ai mezzi come dar termine definitivamente alla vergognosa industria della controffazione, e di adottare misure generali nell' interesse del commercio librario. A questo oggetto sono già comincerate attivissime corrispondenze.

Desideriamo che il progetto ottenga il suo effetto, e che i principali libraj d' Italia, come sono i Fusi, Stella e Silvestri di Milano, Pomba di Torino, Piatti di Firenze ed altri, vi prendano parte, ma temiamo che infiniti saranno gli ostacoli per riuscirvi. Che gli autori del progetto tengano bene a calcolo che senza il concorso dei Governi non faranno nulla, e gli uomini delegati a trattare colle autorità governative devono essere dotati di talenti non comuni.

A noi intanto sarebbe sufficiente che sortissero l' invocato effetto le rappresentanze sottoposte ai rispettivi Governi dai librai di Milano e degli altri stati d Italia, per togliere nella nostra Penisola la fatale pirateria libraria.

Il letterato Tommaseo scrisse di recente un discorso intitolato *Delle ristampe, ai libraj d' Italia*, ed il Signor Vieussenx, direttore del Gabinetto Letterario a Firenze, ne fece la pubblicazione.

—